

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



OGGETTO: Modello Certificazione Unica 2021 – Conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2020.

Come ogni anno si comunicano le novità e i criteri adottati per l'elaborazione e il rilascio del modello di Certificazione Unica 2021 relativo ai redditi 2020.

Certificazione Unica dei redditi e relativi adempimenti

In attuazione delle vigenti disposizioni, la Certificazione Unica (CU 2021) verrà prodotta per tutti i soggetti ai quali nel corso del 2020, attraverso il sistema NoiPA, siano stati corrisposti:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo;
- somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;
- somme liquidate agli eredi dell'amministrato defunto.

Le certificazioni (modello Sintetico) da rilasciare ai percipienti saranno rese disponibili entro il termine del 16 marzo 2021, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 15 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate. Le stesse risulteranno fruibili con le consuete modalità, ovvero tramite pubblicazione sul portale NoiPA per gli amministrati, tramite la funzione "Archivio documenti" e le funzioni di ristampa "Elaborazione CU online" e "Ultimo Cu elaborato" dell'applicativo "Gestione stipendi" per gli Uffici Responsabili.

Entro il medesimo termine saranno anche trasmesse all'Agenzia delle Entrate le CU 2021 (modello Ordinario).

Le CU rielaborate a seguito di rettifiche successive alla prima emissione saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate, in unica soluzione, entro il termine previsto per la trasmissione dei dati della dichiarazione Modello 770/2021 (2 novembre 2021).

Si evidenzia, che l'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata utilizza esclusivamente i dati della CU ordinaria trasmessa telematicamente entro il 16 marzo, pertanto, in caso di

riemissione della CU, deve essere cura degli Uffici Responsabili avvisare tempestivamente i propri amministrati, della disponibilità di una nuova versione della certificazione da utilizzare ai fini della dichiarazione dei redditi.

Le certificazioni elaborate in riferimento ai creditori pignorati e agli eredi degli amministrati saranno messe a disposizione nella cartella FTP di ciascun Ufficio Responsabile, che dovrà provvedere in autonomia alla consegna agli intestatari. Al fine di agevolare tale attività sono messi a disposizione degli Uffici, tramite la funzione “*Gestione stipendi/Consultazioni di servizio/Riepiloghi*”, appositi elenchi nominativi per tipologia di percipiente (eredi, creditori pignorati, cessati, percettori di soli compensi accessori), ottenibili in formato xls e contenenti tutte le informazioni utili per la consegna.

Novità nella CU2021

Tra le principali novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate nel modello e nelle modalità di compilazione della certificazione si evidenziano:

- i campi per la certificazione delle nuove misure fiscali istituite dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3:
 - nella sezione DATI FISCALI, i campi 13 e 14 per l’indicazione dei giorni di diritto alle detrazioni relativi al primo e secondo semestre;
 - nella sezione DETRAZIONI E CREDITI, il campo 368 in cui è riportato l’importo dell’ulteriore detrazione di cui all’art.2 del DL 3/2020, il campo 375 in cui è riportata l’imposta netta dovuta e la sottosezione per la certificazione del Trattamento integrativo di cui all’art.1 del DL 3/2020, con i campi da 400 a 402;
- nella sezione ONERI DETRAIBILI:
 - la gestione delle detrazioni spettanti per i contributi solidarietà COVID, detraibili al 30% nel limite di 30.000 euro;
 - l’introduzione, in ordine a quanto previsto dall’art. 1 comma 629 della L.160/2019, di limiti di reddito nel calcolo della detrazione per oneri da indicare al punto 369;
- nella sezione ALTRI DATI, i campi per certificare l’applicazione della CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA prevista dall’art. 128 della legge 2 aprile 2020, n. 21, per il riconoscimento del credito d’imposta (Bonus Irpef e trattamento integrativo) anche in caso di incapacità, laddove la riduzione dell’imposta lorda sia conseguente alla fruizione degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal decreto Cura Italia per l’emergenza sanitaria da COVID- 19
- Esclusivamente nel modello ordinario, è stato previsto il nuovo campo 476 “Premio lavoratori dipendenti erogato” in cui certificare l’ammontare del premio Covid ex art. 63, D.L. 18/2020. In tale campo verrà riportato l’ammontare delle somme erogate con il codice arretrato "E83-PREMIO COVID-19 ART. 63 DL N. 18/2020" nell’anno d’imposta, al netto degli eventuali recuperi.

Applicazione Conguagli

Le voci di conguaglio determinate a seguito dell'elaborazione dei dati contributivi e fiscali relativi agli emolumenti corrisposti nel corso dell'anno di imposta sono le seguenti:

389	Conguaglio addizionale 1% ex ART. 3 TER della L.438/92
390	Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo pensione
394	Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo credito
381	Conguaglio fondo pensione per superamento del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)
384	Conguaglio fondo credito per superamento del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)
382	Conguaglio pensionistico relativo ai buoni pasto
383	Conguaglio fondo credito relativo ai buoni pasto
008	Conguaglio Irpef a credito
666	Conguaglio Irpef a debito
667	Conguaglio relativo al credito ART.1 DL 66/2014 e smi (bonus irpef)
669	Conguaglio relativo al credito ART. 1 DL 3/2020 (trattamento integrativo)

Tutti i conguagli sono applicati integralmente a partire dalla mensilità di febbraio, fino alla capienza del netto del cedolino nei casi in cui il debito ecceda tale importo.

Fanno eccezione i soli conguagli a debito di codice 666 e 669 per i quali, in applicazione delle recenti disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 29/E del 14 dicembre 2020, è stata attuata, nei casi previsti, la rateizzazione in 8 rate di tutto o di parte del debito.

Come è noto, infatti, il Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, a partire dal 1° luglio 2020, ha abrogato il bonus Irpef DL 66/2014 (il cd Bonus Renzi di 80 euro), e introdotto le seguenti due nuove misure fiscali:

- il “trattamento integrativo” pari a 600 euro da rapportare al numero di giorni lavorativi del secondo semestre, spettante ai beneficiari di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, laddove l'imposta lorda risulti superiore alle detrazioni di lavoro spettanti, fino ad un massimo di 184 giorni;
- l'“ulteriore detrazione fiscale”, da riconoscere ai titolari di reddito compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro, per un importo decrescente all'aumentare del reddito complessivo e pari a zero per redditi superiori a 40.000, da rapportare al numero di giorni lavorativi del secondo semestre fino ad un massimo di 184 giorni.

Il vecchio “bonus Irpef”, dovuto in presenza di redditi fino a 24.600 annui con riduzione graduale per redditi compresi tra 24.601 e fino a 26.600, resta valido quindi limitatamente al primo semestre del 2020, per un importo che può essere al massimo pari a **476,05 euro** (960/365 x 181). Come chiarito nella richiamata

circolare, infatti, l'importo del bonus Irpef stabilito su base annuale deve essere determinato dividendo per 365 e moltiplicando per il numero dei giorni lavorati nel primo semestre, fino ad un massimo di 181 giorni.

In sede di conguaglio, la procedura provvede a riconoscere la spettanza del trattamento integrativo, dell'ulteriore detrazione fiscale e del bonus Irpef sulla base del reddito definitivo e a determinare il conguaglio relativo a ciascuno dei suddetti istituti rispetto agli importi erogati nell'anno.

Il trattamento integrativo, consistendo in un credito di imposta al pari del bonus Irpef, è gestito con una specifica voce di conguaglio (669).

L'ulteriore detrazione da corrispondere o da recuperare, invece, essendo una detrazione, impatta sul totale delle detrazioni, generando una minore o maggiore imposta da pagare con effetto diretto sul conguaglio IRPEF (666/008).

Casi di reateizzazione dei conguagli

Secondo quanto specificato dalla circolare 29/E del 14 dicembre 2020, nel caso in cui dalle operazioni di conguaglio sia emerso un **debito di trattamento integrativo che ecceda l'eventuale credito di ulteriore detrazione per un importo superiore a 60 euro**, la quota eccedente viene applicata in 8 rate di pari importo a partire dal mese di febbraio, mentre la quota rimanente, che coincide con il credito di ulteriore detrazione, viene integralmente applicata sulla mensilità di febbraio.

Nel caso in cui dalle operazioni di conguaglio sia emerso, invece, un conguaglio IRPEF a debito di importo maggiore a 60 euro e contemporaneamente **l'ulteriore detrazione da recuperare sia superiore a 60 euro**, quest'ultimo importo viene ripartito in 8 rate applicate a partire dal mese di febbraio, mentre l'eventuale quota di debito IRPEF eccedente la quota rateizzata viene trattenuta interamente sulla mensilità di febbraio.

Casi di mancata applicazione dei conguagli

Per il personale vigente, per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio non è stato emesso (part-time verticale, aspettativa, ecc.), il modello CU è regolarmente elaborato, senza riportare nelle annotazioni l'indicazione "addizionali all'IRPEF calcolate e non recuperate" e certificando l'eventuale conguaglio fiscale a debito nel punto **469** – "IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio". Sulle prime rate utili, il sistema provvede automaticamente a recuperare tali debiti fino alla rata di dicembre compresa. In caso di impossibilità ad operare automaticamente entro tale data, deve essere cura dell'Ufficio Responsabile del trattamento economico provvedere al recupero di quanto ancora dovuto dall'interessato.

Sempre per il suddetto personale, le eventuali risultanze a credito sono memorizzate in banca dati come prenotate al pagamento manuale per essere oggetto di successiva emissione speciale. Gli uffici competenti, effettuati i dovuti controlli, possono, comunque, inibirne il pagamento automatizzato o provvedere

anticipatamente allo stesso, intervenendo direttamente, tramite la funzione “Gestione arretrati - Gestione conguaglio per arretrati non corrisposti”, disponibile nel sistema NoiPA sull’applicazione “Gestione Stipendi” e segnalando la sospensione o la conferma del pagamento manuale degli importi in questione. Si rammenta che, in tale caso, occorre indicare nello spazio riservato alla “Rata di applicazione” lo stesso valore della rata di lavorazione corrente al momento della segnalazione.

L’emissione speciale non interesserà il pagamento dei crediti derivanti da elaborazione di CU on line.

Si coglie, infine, l’occasione per riepilogare i criteri utilizzati nell’elaborazione dei modelli CU, nonché le funzioni disponibili nel sistema NoiPA.

Rielaborazioni CU

Si fa presente che qualsiasi movimentazione dei dati relativi all’anno di liquidazione 2020 effettuata tramite le funzioni di comunicazione dei Compensi Accessori Fuori Sistema, ”Gestione da File” o “Gestione singolo beneficiario”, produce in automatico una rielaborazione della certificazione già rilasciata, con conseguente rideterminazione dei conguagli sulla prima rata utile e pubblicazione sul portale NoiPA di una nuova versione della certificazione.

Si rammenta, invece, che la rielaborazione del modello di Certificazione Unica dovrà essere curata direttamente dagli Uffici Responsabili, mediante la funzione “Elaborazione CU on line” dell’applicazione “Gestione Stipendi”, qualora siano gli stessi ad intervenire con variazioni rilevanti ai fini fiscali e previdenziali sui dati relativi all’anno d’imposta 2020. Resta inteso che sarà cura di questa Direzione provvedere alla pubblicazione del nuovo modello sul portale NoiPA.

Conguaglio fiscale per i dipendenti con aliquota massima

Si rammenta che per il personale per il quale è stata valorizzata l’aliquota massima da parte di codesti uffici, questa Direzione effettua il calcolo e l’applicazione del conguaglio fiscale e delle relative addizionali regionali e comunali e procede regolarmente all’applicazione dell’eventuale conguaglio previdenziale.

Nello specifico, in presenza di aliquota forzata:

- se l’irpef calcolata con aliquota progressiva risulta essere *inferiore* all’irpef calcolata applicando l’aliquota forzata si procede a:
 - conguaglio fiscale tra irpef pagata e irpef dovuta, calcolata applicando all’imponibile l’aliquota *forzata* con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali;
 - impostazione della casella **472** – “Applicazione maggiore ritenuta” nella certificazione unica (CU);

- se l'irpef calcolata con aliquota progressiva risulta essere *maggiore* all'irpef calcolata applicando l'aliquota forzata, quest'ultima si considera assente e si procede a:
 - conguaglio fiscale tra irpef pagata e irpef dovuta, calcolata applicando all'imponibile le aliquote *a scaglioni* con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali.

Resta inteso che laddove non si volessero applicare le detrazioni, le stesse possono essere escluse con le consuete funzionalità del sistema, come descritto nel messaggio n. 15 del 5 febbraio 2015;

Al fine di rendere omogeneo il trattamento dell'aliquota forzata tra calcolo cedolino e calcolo conguaglio fiscale, nel calcolo del cedolino in presenza di aliquota forzata si procede alla determinazione delle detrazioni lavoro dipendente e familiari con le seguenti modalità:

- se il reddito forzato è valorizzato, il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito forzato e reddito presunto;
- se il reddito forzato non è valorizzato, il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito da ultima CU elaborata e reddito presunto.

Personale cessato o beneficiario di soli compensi accessori

Questa Direzione non ha effettuato conguagli per il personale cessato nel corso dell'anno d'imposta o prima dell'elaborazione delle certificazioni in questione, indicando nelle annotazioni del modello CU "obbligo di dichiarazione dei redditi". Stesso trattamento è stato operato anche per tutto il personale beneficiario di sole competenze accessorie.

Per il personale cessato entro il 1° febbraio dell'anno corrente, oltre a non calcolare le addizionali regionali e comunali ed i conguagli contributivi, si è provveduto all'inibizione da centro anche del calcolo del conguaglio fiscale, indipendentemente dalla causale di cessazione; pertanto la certificazione unica prodotta per tale personale riporta nelle annotazioni l'indicazione "obbligo della dichiarazione dei redditi".

Per le partite la cui data di cessazione è successiva al 1° febbraio dell'anno corrente e già segnalata nel sistema NoiPA al momento dell'elaborazione della certificazione unica, gli eventuali debiti per conguaglio contributivo e fiscale e per addizionali regionali e comunali sono stati inseriti in banca dati con recupero totale entro la data di scadenza della partita.

Gestione Stipendi - Funzioni di aggiornamento

Gli uffici in indirizzo potranno rielaborare on line eventuali modelli CU, utilizzando l'apposita funzione presente nel menù di aggiornamento "Aggiornamento partite/Competenze fisse/Dati fiscali/Modello CU".

Per le partite la cui cessazione sia stata comunicata al sistema successivamente all'elaborazione da centro e, nei cui confronti, pertanto, è stato prodotto un modello CU con le addizionali interamente certificate, con la suddetta funzione, è possibile elaborare un nuovo modello. Il sistema provvederà ad esporre

automaticamente le addizionali regionali e comunali effettivamente pagate dal dipendente fino alla data di cessazione della partita, indicando nelle annotazioni “obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi”.

Si precisa che nel caso in cui gli uffici in indirizzo intervengano, tramite la funzione di aggiornamento “Debiti vari”, sui conguagli risultanti dall’elaborazione da centro o dall’utilizzo della funzione di aggiornamento on line della certificazione unica, la successiva gestione degli stessi dovrà essere curata direttamente dagli uffici, in quanto sarà interrotto, in fase di emissione mensile, l’automatismo relativo al recupero delle corrispondenti somme.

Gestione Stipendi – Parametri fiscali

Si ricorda che attraverso la funzione “parametri fiscali” è possibile impostare la richiesta di calcolo conguaglio fiscale o stampa modello CU nonché il versamento autonomo Irpef da parte del dipendente.